



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAROMAGNANO



Piazza XXV Aprile n.1 - 15050 VILLAROMAGNANO (AL) – Tel. 0131.892132 – Fax 0131.892202
Codice Fiscale: 00465340065 - Partita IVA: 00465340065 - EMail: info@comune.villaromagnano.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.villaromagnano.al.it

PROT. N. 1940 / 2025

N° *161* pubblicazione albo pretorio online

ORDINANZA N. 03 DEL 09 LUGLIO 2025

“DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE” IN OCCASIONE SERATE MOVIE NIGHTS DEL 12 e 13 LUGLIO 2025.

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni sabato 12 Luglio e domenica 13 Luglio 2025 con inizio dalle ore 19.30 si svolgerà, in Piazza San Michele, la serata “MOVIE NIGHTS” organizzata dalla PRO LOCO, e in particolare:

sabato 12 luglio 2025:

- Aperitivo dalle ore 19.30;
- a seguire proiezione “IF GLI AMICI IMMAGINARI”;

domenica 13 luglio 2025:

- Aperitivo dalle ore 19.30;
- A seguire proiezione “DIECI GIORNI SENZA MAMMA”;

CONSIDERATO che le manifestazioni sopra indicate richiameranno un rilevante afflusso di persone di tutte le fasce d’età e che la natura delle giornate e delle serate indurrà ad un consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che le bevande nei contenitori in vetro e lattine possono far registrare episodi di uso improprio, nonché dispersione degli stessi nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti, i cui frammenti in caso di rottura, possono costituire serio pericolo per l’incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

VISTO il Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008 che recita: "Ai fini di cui all'art. 54. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n° 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n° 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.";

DATO ATTO che le stesse bevande potranno essere consumate all'interno dei locali dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali/artigianali o negli spazi di pertinenza dei medesimi e dei commercianti su aree pubbliche autorizzati;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L. 14/2017 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017 n° 42 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città;

VISTA la L. 24 Novembre 1981 n° 689 e s.m.i.;

VISTA la circolare in data 07.06.2017 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico n° 555/OP/000199172017 e la circolare in data 19.06.2017 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464;

ORDINA

- **A chiunque svolga attività di vendita o somministrazione di bevande di non somministrare e di non vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e lattine;**
- **Dalle ore 19.30 di sabato 12 luglio 2025 alle ore 24.00 prevista per fine proiezione;**
- **Dalle ore 19.30 di domenica 13 luglio 2025 alle ore 24.00 prevista per fine proiezione;**

- nel centro abitato del Comune di Villaromagnano. Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro e lattine all'interno dei locali;
- **ORDINA ALTRESI' a CHIUNQUE** intenda partecipare agli eventi di non accedere nell'area o nei luoghi adiacenti alle aree di svolgimento delle manifestazioni con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro e lattine nei medesimi periodi ed orari di cui sopra;
- La violazione dei divieti contenuti al punto 1 e al punto 2 della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
- All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e, se possibile, a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito;
- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio online del presente atto e sul sito istituzionale dell'Ente;

La trasmissione in copia a:

- Prefettura di Alessandria;
- Questura di Alessandria;
- Alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio al fine di garantirne l'osservanza;

F.TO IL SINDACO
FILIPPO ALBERTO FAVA

